



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Tiziana Spedicato

TRIESTE, 11 MARZO 2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Tiziana Spedicato

TRIESTE, 11 MARZO 2022

A causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19 la cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia non si terrà¹ per il terzo anno consecutivo.

Resta, pertanto, affidata alla presente Relazione la comunicazione dell'attività non riservata del Pubblico Ministero.

Il dovere di informazione dell'opinione pubblica, attraverso il rendiconto dell'attività svolta e l'indicazione delle prospettive per il nuovo anno, è finalizzato anche a rafforzare la fiducia della collettività nella giurisdizione.

Anche il 2021 è stato un anno difficile e complesso per l'Italia, dominato, come è stato, da una crisi pandemica che sembra non voler finire e che continua ad incidere sulla vita e sulla salute delle persone.

Nonostante gli effetti gravi sulle nostre vite, il dolore che continua, i lutti di quanti non ce l'hanno fatta e non ce la fanno, l'acuirsi delle disuguaglianze sociali e il disagio delle componenti più fragili della società - maggiormente colpite dall'isolamento, dalla declinazione economica della crisi e dall'inevitabile condizionamento delle prestazioni sociali conseguente alla decisione necessitata di utilizzare le risorse pubbliche prioritariamente nell'azione di contrasto del virus e nella cura di quanti ne siano stati contagiati - il Paese ha saputo affrontare la crisi e si intravedono segni di miglioramento e ripresa. E nutrono la speranza che il nostro vivere nel presente e la rappresentazione del futuro possano uscire dall'incertezza e dalla fragilità.

Dare attuazione piena al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, portare a compimento, con un corretto impiego dell'enorme quantità di risorse finanziarie messe in campo soprattutto dall'Unione Europea e con visione sistematica, le riforme ordinamentali, processuali e sostanziali avviate e realizzare il grande progetto di trasformazione delle infrastrutture strategiche del paese che le accompagna costituisce il *lascito positivo dell'emergenza*² e rappresenta *la responsabilità delle Autorità pubbliche nei confronti del Paese*.

¹ Le linee guida per lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022 nelle sedi regionali, approvate dal Consiglio di Presidenza con deliberazione n. 36 del 10.2.2022, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, hanno rimesso alla discrezionale valutazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale, d'intesa con il Procuratore Regionale, la scelta di organizzare in presenza la cerimonia

² Intervento del Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021, Roma, 21 gennaio 2022

L'impiego efficace delle risorse in campo da parte dei vari livelli di governo e la visione d'insieme nella realizzazione delle riforme e degli investimenti sono tanto più necessarie ove si pensi che parte delle risorse a disposizione a valere sui fondi europei è giunta e giunge in forma di prestiti - quindi come debito - al cui rimborso dovranno provvedere le generazioni future.

I denari pubblici di oggi saranno, quindi, l'eredità migliore dell'emergenza solo se utilizzati per gli scopi per i quali sono assegnati - in specie per realizzare buoni investimenti nel capitale umano, nella ricerca, nelle infrastrutture cruciali per la produzione - e spesi bene in modo da rimettere in moto l'economia, contribuire alla ripresa e allo sviluppo del Paese, perché solo creare valore non solo economico e PIL può bilanciare la crescita del debito pubblico.

Spetta alle Autorità pubbliche assumere l'impegno e la responsabilità di orientare la regolazione, la programmazione e il monitoraggio di riforme e investimenti in funzione dei risultati da raggiungere.

La Corte dei conti, sia nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali che in quelle di controllo che le sono riservate (artt. 100-103 Cost.) *ratione materiae*, deve presidiare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, verificando se i risultati attesi sono stati raggiunti, sanzionando le devianze dagli obiettivi e gli sprechi, esercitando la funzione di deterrenza delle disutilità e stimolando le misure di autocorrezione, tanto più in questa fase storica, nella quale si rischia inevitabilmente la caduta di attenzione in ragione di un'altra drammatica emergenza, questa volta bellica.

L'attività della Procura contabile si inserisce nel quadro generale di tutela dell'interesse fondamentale alla sana gestione finanziaria, sia nella finalità di recupero che in quella di prevenzione delle disutilità che la stessa persegue.

Riducono il suo ambito di azione le modifiche normative - art. 21 del decreto semplificazioni³ - che limita, nel periodo 17.7.2020/30.6.2023 (originariamente 31.12.2021⁴) la responsabilità finanziaria dei soggetti pubblici ai casi di dolo (peraltro in senso

³ d.l. 16.7.2020, convertito con modificazioni dalla l. 11.9.2020, n. 120

⁴ art. 51 del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29.7.2021, n. 108

penalistico⁵), fatta salva la colpa grave per i danni prodotti da omissione o inerzia del soggetto agente.

L'intenzione dichiaratamente⁶ perseguita dal Legislatore nella deroga transitoria, indubbiamente originata dalla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica, è combattere la burocrazia difensiva, che rallenta o paralizza l'attività amministrativa, non agisce e non dà soddisfazione all'istante che le si rivolge, per il timore di essere chiamata a rispondere anche nel processo contabile.

Suscita fondati dubbi la circostanza che la norma preveda una sospensione generalizzata – e non limitata solo alle fattispecie gestorie connesse agli adempimenti, a tempi strettamente scadenzati, del PNRR – dell'elemento soggettivo della colpa grave.

La modifica non sembra inoltre tener conto del fatto che la c.d. paura della firma possa avere ben altre cause⁷ e possa produrre effetti ben distanti da quelli attesi dall'applicazione di una normativa emanata per rilanciare con azioni dinamiche l'economia colpita dall'emergenza epidemiologica.

Si è già riferito nelle relazioni dell'ultimo triennio dell'aumento del numero delle informazioni di danno sopraggiunte nel 2018-2020. La tendenza ha trovato conferma, sia pur in misura più contenuta, nel 2021 rispetto agli anni antecedenti al 2018 e attesta il bisogno crescente di sana amministrazione.

Perché la domanda accresciuta di giustizia finanziaria possa trovare risposta effettiva occorre un'organizzazione degli Uffici adeguata all'esercizio delle funzioni di competenza. Per fronteggiare le carenze di personale degli ultimi anni, aggravate pensionamenti, è necessario procedere (ancora) a nuove assunzioni di personale amministrativo e di magistratura.

⁵ il comma 1 dell'art. 21 ha previsto "All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente 'La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso'

⁶ relazione illustrativa del d.l. n. 76 del 2020

⁷ come osservato dalle Sezioni Riunite della Corte nell'Audizione davanti al Senato sul disegno di legge n. 1883 (d.l. n. 76 del 2020) "Sul concetto generale di limitazione dell'azione di responsabilità ai soli casi di condotte dolose, concetto giustificato dal fatto che vi sarebbe un tendenziale timore degli amministratori a provvedere per non incorrere nelle maglie della responsabilità per danno erariale, va innanzitutto detto che l'assunto, nella migliore (o peggiore) delle ipotesi è vero solo in minima parte, ben concorrendo all'incapacità provvedimentale della PA ben altri fattori, tra i quali la confusione legislativa, l'inadeguata preparazione professionale, l'insufficienza degli organici (...) il sostanziale fallimento del principio di separazione tra politica ed amministrazione, principio sostituito nei fatti da una commistione gestionale che non valorizza, ma tuttavia sovraccarica di responsabilità la dirigenza

Le tipologie di fattispecie dannose denunciate nel 2021 si pongono in linea di continuità rispetto agli anni precedenti.

Ad esse si sono aggiunte informazioni anche relative alla gestione della fase emergenziale sanitaria.

Pur tenendo conto doverosamente del fatto che molte denunce pervenute nello scorso anno riguardano, come si verifica solitamente, fattispecie dannose venute in essere anteriormente al 2021, la riproposizione di fattispecie dannose significa che continuano ad essere violate le regole dell'azione amministrativa e della gestione efficiente ed economica delle risorse pubbliche - provenienti dal sistema pubblico o allo stesso destinate - che risultano erogate in assenza dei presupposti legali o senza causa o per scopi diversi da quelli previsti (in materia di sanità, appalti, di finanziamenti a privati, ad esempio) o non riscosse (in tema di mancata acquisizione di entrate di qualsiasi natura) o riscosse e indebitamente trattenute e non riversate.

L'attività svolta con l'esercizio della funzione inquirente e definita con atti di citazione e inviti a dedurre ha investito nel 2021 le seguenti tipologie di danno finanziario.

L'attività ha riguardato fattispecie di danni al Servizio Sanitario Regionale, da quelli per l'inutile spesa per farmaci illecitamente prescritti in assenza dei presupposti legittimanti e per l'acquisto di vaccini antinfluenzali mai somministrati e scaduti e per compensi erogati a fronte della falsa inoculazione dei vaccini stessi, a quelli da omesso riversamento dei compensi conseguiti da dirigenti sanitari dipendenti di aziende ospedaliere attraverso lo svolgimento di attività libero professionale extra muraria presso strutture sanitarie private convenzionate con il Servizio pubblico e ai danni indiretti per *malpractice* medica.

Hanno continuato ad essere attenzionate nel 2021 varie condotte produttive di danni erariali di rilevante entità per *mala gestio* di contributi pubblici, anche euro-unitari, erogati ai privati per il sostegno dell'attività imprenditoriale e dell'agricoltura.

L'attività della Procura ha anche riguardato le lesioni finanziarie nei contratti, quelle da reato e ancora quelle da c.d. assenteismo, oltre a fattispecie di danni indiretti.

Le attività inquirenti nel 2021 e i loro esiti

Il contesto organizzativo, l'attività istruttoria, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile e le sentenze della Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia nel 2021

L'Ufficio della Procura Regionale ha richiesto un continuo e notevole sforzo organizzativo tenuto conto - oltre che dell'entità delle risorse umane disponibili e dei flussi, incrementati negli ultimi anni, delle informazioni di danno - degli effetti della perdurante pandemia sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al proprio interno, negli Organi investigativi e nella Pubblica Amministrazione, interlocutori necessari nell'attività di accertamento.

L'Ufficio - con un organico di diritto di quattro magistrati (Procuratore Regionale e 3 Sostituti sino allo scorso anno) - ha esercitato lo scorso anno le sue funzioni con tre magistrati (Procuratore Regionale, un Vice e un Sostituto), essendo stato assegnato, il 24 febbraio, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Paola Daino, che ha, tuttavia, continuato a prestare servizio sino al 25.5.2021, in assegnazione aggiuntiva, presso la Procura del Veneto, dalla quale proviene. Il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Enrica Farci, che svolge le funzioni a Trieste dal 4.12.2019, ha prestato servizio, in assegnazione aggiuntiva, presso la Sezione Giurisdizionale della Sardegna a decorrere da giugno 2021.

Per sopperire alle carenze di personale e per far fronte alle nuove - e anche alle meno nuove - domande di giustizia contabile sono state necessarie misure di auto-organizzazione, attuate con impegno da tutti, magistrati e dipendenti amministrativi.

Una più grave scopertura dell'organico, durante lo scorso anno, si è registrata in relazione al personale amministrativo, essendo stati collocati in quiescenza due degli otto dipendenti della Procura.

Con attività mirata, svolta localmente e seguita con attenzione dal Segretario Generale della Corte, che l'ha definita tempestivamente, sono stati individuati due dipendenti pubblici disponibili a prestare servizio in posizione di comando, con procedure che si sono concluse in un caso nel mese di giugno e nell'altro in dicembre. I dipendenti in questione, impegnati e motivati, hanno dovuto essere formati. Una funzionaria, in posizione di comando dal 1.10.2020, ha scelto di continuare a prestare in servizio presso la Procura per un altro anno (con il disagio della provenienza da Udine).

Degli otto dipendenti presenti in servizio a fine 2021, tre risultano assegnati in posizione di comando - e, quindi, non incardinati stabilmente - dall'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute di Udine, dall'Ente di Decentramento Regionale di Trieste e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA. Tali Amministrazioni hanno dato prova di sensibilità istituzionale verso le esigenze dell'Ufficio di Procura (che, diversamente, avrebbe potuto contare solo su cinque dipendenti).

L'illegalità amministrativa, finanziaria, economica, che si ponga quale spreco di risorse pubbliche, va contrastata con attenzione, sistematicità ed effettività dalla Procura, non solo attraverso la redazione degli atti introduttivi dei giudizi di responsabilità, ma anche con attività di diversa natura, che impegnano di norma l'Ufficio di Procura diversamente.

La pandemia ha condizionato fortemente anche i momenti di lavoro "comunitari", con la conseguenza che l'esercizio della funzione istituzionale del Pubblico Ministero con finalità dissuasiva, svolto anche prestando ascolto a chi ne faccia richiesta per correggere l'azione o ridurne doverosamente gli effetti dannosi, anche nel 2021 è risultato ridimensionato.

In questa direzione, l'Ufficio ha effettuato lo scorso anno n. 23 audizioni, alcune delle quali con collegamento da remoto, e, oltre ad essere impegnata nella stesura degli atti di accertamento istruttorio, degli inviti a dedurre e degli atti di citazione, ha monitorato l'attività di esecuzione delle sentenze di condanna, come previsto dagli artt. 213 e segg. del codice di Giustizia contabile, dato direttive alle amministrazioni interessate, approvato piani di rateizzazione del debito risarcitorio.

La Procura ha anche depositato le conclusioni nel giudizio di parifica del rendiconto della Regione, facendole precedere dalle necessarie interlocuzioni con la Sezione del controllo.

Dai dati statistici generali è possibile rilevare che:

- il numero delle denunce di danno sopraggiunte⁸ non ha avuto ripercussioni negative sulla gestione del carico complessivo dell'archivio istruttorio alla fine dell'anno⁹, in diminuzione rispetto all'ultimo anno;
- lo smaltimento dei fascicoli aperti appare migliorato¹⁰ nonostante l'incremento delle denunce sopravvenute negli ultimi anni;

⁸ 1014

⁹ 1907 istruttorie pendenti al 31.12.2021 contro le 2216 pendenti al 31.12.2020, pur in presenza di 1014 nuove segnalazioni di danno

¹⁰ 721 archiviazioni, 469 delle quali immediate

- gli atti introduttivi del giudizio depositati sono stati n. 19, 17¹¹ atti di citazione e 2 inviti a dedurre con contestuale istanza di sequestro conservativo;
- gli atti di citazione¹² depositati nel 2021 registrano l'importo complessivo elevato richiesto a titolo di risarcimento danni di euro 4.490.830,28;
- gli inviti a dedurre¹³ sono stati emessi per un importo complessivo di danni contestati pari ad euro 4.147.066,25
- le istanze di sequestro conservativo – due ricorsi *ante causam* e uno in corso di causa – sono state 3: gli importi per i quali si sono chiesti provvedimenti di sequestro sono pari ad euro 1.526.468,86
- all'attività di accertamento si è dato impulso attraverso decreti, richieste istruttorie e deleghe¹⁴ di indagine.

I provvedimenti della Sezione

I giudizi di responsabilità venuti a definizione nel 2021 si sono conclusi con sentenze: ventitré pronunce, quindici delle quali di condanna e sei di estinzione in seguito all'avvenuto versamento del dovuto in conseguenza dell'adesione al rito abbreviato. Sono state inoltre emesse una sentenza di assoluzione e una dichiarativa della prescrizione dell'azione contabile per assenza del doloso occultamento del danno.

Le sentenze di condanna registrano un importo complessivo di euro 3.000.230,55¹⁵.

Le sentenze emesse saranno esposte a breve unitamente agli atti di citazione in giudizio e agli inviti a dedurre, tutti distinti per tipologia di fattispecie dannosa.

I recuperi e le riparazioni spontanee per effetto delle attività inquirenti

In seguito all'emissione di inviti a dedurre, i recuperi delle somme accertate e contestate dalla Procura quale danno sono stati pari ad euro 98.178,45.

A seguito dello svolgimento di continuativa attività istruttoria (e prima dell'emissione di invito a dedurre), che ha indotto le Amministrazioni danneggiate all'adozione di misure di autocorrezione della propria azione o il responsabile alla riparazione spontanea, si sono registrati nel 2021 recuperi per un totale di euro 3.932.112,18.

¹¹ non risulta in GIUDICO la definizione di un'istruttoria, perché la citazione emessa e depositata il 31.12.2021 è stata presa in carico il 3.1.2022

¹² n.17 nel 2021; n. 14 nel 2020; 41 nel 2019; n. 47 nel 2018; 2017: n. 29

¹³ n. 23 nel 2021; n. 16 nel 2020; n. 58 nel 2019; n. 63 nel 2018; 2017: n. 45

¹⁴ n. 161 decreti istruttori (il dato è parziale, poiché solo da marzo 2021 sono stati inseriti in GIUDICO distintamente decreti e richieste istruttorie); n. 204 richieste istruttorie (dato parziale per quanto si è detto per i decreti); n. 10 deleghe per lo più alla GDF

¹⁵ richieste originarie: euro 6.402.731,27

Sono stati recuperati a seguito di giudizio abbreviato euro 60.863,59.

A seguito di attività di monitoraggio e vigilanza sull'esecuzione delle sentenze di condanna si è verificato che risultano introitati ai bilanci pubblici euro 321.304,27.

Gli atti di citazione, gli inviti a dedurre, le sentenze

I danni nella sanità

- danni indiretti da *malpractice*

Sono stati emessi **cinque atti di citazione** per danni indiretti, accertati in **euro 1.499.139,45** complessivamente, subiti in conseguenza della necessità di risarcire terzi delle lesioni prodotte con condotte gravemente colpose durante l'esecuzione di interventi chirurgici/diagnostici/terapeutici (ante legge 'Gelli').

In un caso, la Procura ha chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa Dirigente Medico *pro-tempore* presso il Reparto di Terapia Intensiva-Rianimazione di uno degli ospedali del territorio regionale per aver questi con la propria condotta gravemente colposa cagionato il danno erariale quantificato in **euro 500.000,00**, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia, a seguito del risarcimento che l'Amministrazione Sanitaria è stata tenuta a pagare, in conseguenza di una sentenza del GO in sede civile, a titolo di danno cagionato dall'episodio di *malpractice* medica di cui il Dirigente Medico è stato autore.

La Procura ha contestato al convenuto di aver omesso di adottare quelle misure di cautela indispensabili a prevenire l'estubazione accidentale auto-inferta da un paziente e di porre in essere ogni trattamento e/o intervento tempestivo atto a prevenire ovvero risolvere la conseguente condizione di ipossiemia acuta, che si è così prolungata almeno per 10 minuti.

In un altro caso, la Procura ha chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa una Ginecologa, Dirigente medico presso uno degli ospedali del territorio regionale, per aver, con la propria condotta gravemente colposa, cagionato il danno erariale quantificato in **euro 500.000,00**, a seguito del risarcimento che l'Amministrazione Sanitaria è stata tenuta a pagare, in conseguenza di sentenza del GO in sede civile, a titolo di danno cagionato dall'episodio di *malpractice* medica di cui il Dirigente Medico è stato autore.

La Procura ha contestato alla convenuta l'inadeguatezza delle scelte e decisioni assunte per gestire un parto già connotato da profili patologici - ed esitato nel decesso del piccolo - e ciò

con riferimento sia agli aspetti 'organizzativi' dell'evento (mancata allerta del medico reperibile o del primario, della sala operatoria, degli anestesisti, in un ospedale che gestiva circa 400 parti all'anno e in presenza di una paziente primipara obesa e ipertesa e di elementi che indirizzavano verso un parto operativo) che alle scelte mediche operate (tecniche quali la manovra di Keller e la ventosa piuttosto che il taglio cesareo tempestivo), del tutto inadeguate anche per tempistica.

Con un altro atto di citazione si è convenuto in giudizio un altro Dirigente Medico presso un ospedale della Regione, per aver questi, con la propria condotta colposa, cagionato il danno erariale quantificato in **euro 432.139,21**, a seguito del risarcimento che l'Amministrazione Sanitaria è stata tenuta a pagare, in conseguenza di una sentenza del GO in sede civile, a titolo di danno cagionato a terzi dall'episodio di *malpractice* medica.

Al convenuto si è contestato di aver omesso di valutare il rischio post operatorio collegato alla patologia - embolia polmonare - responsabile del decesso del paziente, innescata dall'intervento - una *resezione transuretrale della prostata* eseguita su un soggetto sessantacinquenne e con precedente anamesico di una *safenectomia* eseguita qualche anno prima - seguito dal successivo riposo a letto del paziente, e conseguentemente di non aver eseguito negligenzemente una profilassi atta a prevenirla.

Con gli altri due atti si sono contestati danni per euro 16.269,00 (a quattro Dirigenti Medici per omessa diagnosi di gravidanza extrauterina) e per euro 50.731,24 (ad un Dirigente Medico per esecuzione costectomia senza isolamento delle strutture nervose, in particolare del nervo toracico lungo, leso durante l'intervento).

Sono stati emessi **quattro inviti a dedurre**, con i quali sono stati contestati danni per

- **euro 500.000,00** per il caso, segnalato tra gli atti di citazione, di responsabilità per l'omissione di misure di cautela indispensabili a prevenire l'estubazione accidentale auto-inferta da un paziente e di ogni trattamento e/o intervento tempestivo atto a prevenire ovvero risolvere la conseguente condizione di ipossiemia acuta;

- **euro 500.000,00** per la fattispecie, segnalata tra gli atti di citazione, di responsabilità per l'inadeguatezza della scelte assunte nella gestione di un parto;

- **euro 432.139,21** per il caso, segnalato tra gli atti di citazione, di responsabilità per l'omissione della valutazione del rischio post operatorio collegato alla patologia - embolia

polmonare - responsabile del decesso del paziente, innescata dall'intervento e per la conseguente mancata esecuzione di una profilassi atta a prevenirla;

- **euro 500.000,00** per una fattispecie di responsabilità nella gestione, da parte di due Ginecologhe e tre Ostetriche, del quadro clinico di una paziente partoriente durante il travaglio, con irrimediabile compromissione dello stato di salute del neonato - oggi perciò affetto da *tetra paresi spastica distonica in postumi di encefalopatia ipossico ischemica* - al quale veniva anche riservata un'assistenza inadeguata da parte di due Pediatri nelle fasi immediatamente successive alla nascita;

- **euro 500.000,00** per una fattispecie di responsabilità ancora una volta per le carenze nella gestione di un parto da parte di due Dirigenti Medici, specialisti in Ginecologia e Ostetricia in un ospedale della Regione.

- **da inutile spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale per farmaci prescritti illecitamente in assenza dei presupposti legittimanti**

E' stato emesso **un invito a dedurre con ricorso per sequestro conservativo ante causam** nei confronti di un medico convenzionato con il SSR che prescriveva a soggetti tossicodipendenti, suoi pazienti e non, farmaci a base di ossicodone (oppiaceo) illecitamente. Mancava, infatti, il piano terapeutico del Dipartimento delle dipendenze, che in ogni caso non avrebbe prescritto quei farmaci, validi, invece, nella terapia del dolore grave, che, in specie, non sussisteva. Le quantità prescritte sono risultate anche eccedenti quanto normativamente previsto (anche nel tempo massimo di durata della terapia. **Il danno, accertato in euro 103.831,63** - pari alla spesa per farmaci inutilmente posti a carico del SSR - **risulta risarcibile per euro 83.831,63**, avendo l'interessato risarcito euro 20.000,00.

Con **decreto n. 5 del 2021** è stato autorizzato il sequestro su immobili e rapporti finanziari sino all'importo contestato nell'invito a dedurre. Con **ordinanza n. 4 del 2022** è stato confermato il sequestro immobiliare;

- **danni da inutile spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale per acquisto di vaccini antinfluenzali non utilizzati né più utilizzabili e per erogazione di compensi e incentivi erogati a fronte di falsa somministrazione dei vaccini stessi**

E' stato emesso un **invito a dedurre** nei confronti di un medico convenzionato il quale registrava a sistema falsamente l'avvenuta vaccinazione antinfluenzale di pazienti over 60 di età, esponendo ad inutile spesa il SSR che ha sopportato inutili costi per l'acquisto dei vaccini - non più comunque utilizzabili perché lasciati scadere - e per l'erogazione dei compensi e degli incentivi per tali operazioni, previsti dalla normativa contrattuale statale, regionale e dagli atti aziendali in ragione del raggiungimento - disatteso - di un obiettivo di politica sanitaria.

La spesa contestata è complessivamente pari ad **euro 4.995,57**;

- **danni da violazione dell'obbligo di esclusiva e del regime *intra moenia* previsto per lo svolgimento dell'attività libero professionale da parte di un medico ospedaliero.**

E' stata emessa la **sentenza n. 75** del 2021, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda della Procura nei confronti di un medico, primario di urologia e direttore del dipartimento chirurgico di un presidio ospedaliero della Regione, al quale nel 2020 si erano contestati l'indebita percezione dell'indennità di esclusiva in presenza di attività libero professionale privata svolta in violazione e al di fuori del regime *intra moenia* - e con realizzazione, ad avviso della Procura, di un regime di *extra moenia* di fatto - e l'omesso riversamento, ex art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, dei compensi delle prestazioni specialistiche rese in ospedale ma in violazione del regime cui era tenuto (e, quindi, in attività professionale extra muraria di fatto), senza transito dei pazienti, per prenotazioni e pagamenti, dall'Ufficio Prenotazioni e Cassa o rilascio di alcuna certificazione agli utenti visitati (n. 2.515 visite, con incassi non sottoposti a tassazione, nel periodo di tempo 2011-2016).

La Sezione, pur riconoscendo e ammettendo la prova delle numerosissime visite 'in nero' effettuate dal Primario, sottratte alle registrazioni nel sistema dell'Azienda sanitaria, ha ritenuto che ciò possa concretizzare solo l'irregolarità dell'attività intramuraria, difettando invece la prova di quella extra muraria di fatto, e condannato il medico a risarcire la sola quota parte dei compensi che all'Azienda stessa sarebbe comunque spettata a titolo di ristoro onnicomprensivo dei costi per le attività professionali svolte in attività professionale intramuraria. L'importo cui risulta condannato il medico convenuto è pari ad **euro 59.000,00**, rivalutazione monetaria compresa;

- **da incompatibilità di dirigenti sanitari**

Sono state emesse le **sentenze n.ri 177, 178, 191, 192, 199 del 2021** relativamente a cinque atti (quattro dei quali emessi nel 2020 e uno nel 2021) con i quali si sono contestati, ai sensi dell'art. 53, comma 7 e 7 bis, del d.lgs. 165 del 2001, danni da omesso riversamento dei compensi conseguiti attraverso lo svolgimento di attività libero professionale extra muraria vietata presso strutture sanitarie private e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale da parte di dirigenti sanitari, dipendenti di aziende ospedaliere con contratto di lavoro a tempo indeterminato non esclusivo.

I danni contestati erano complessivamente pari ad **euro 105.408,29**.

Quattro dei cinque dirigenti convenuti hanno chiesto il rito abbreviato, acquisendo il parere favorevole della Procura. La Sezione, preso atto dell'avvenuto pagamento di quanto concordato (in un caso del 42%, in due del 43% e nell'ultimo del 45% di quanto originariamente chiesto nell'atto introduttivo), ha dichiarato estinti i giudizi. Le somme incassate ai bilanci delle Aziende Sanitarie di volta in volta interessate sono pari ad euro 44.343,27.

Nel quinto caso (sentenza n. 178), la Sezione, non ritenendo sussistente il doloso occultamento del fatto dannoso, ha dichiarato prescritta l'azione.

E' stato emesso un **atto di citazione nel 2021** su analoga fattispecie (danno contestato: **euro 4.606,77**). Anche in questo caso, il dirigente sanitario interessato ha chiesto il rito abbreviato, accolto dalla Sezione con decreto n. 1 del 2022.

- **danni connessi ad omessa - integrale o parziale - somministrazione di vaccini ad utenti aventi diritto agli stessi**

Nel 2020 la Procura aveva emesso un atto di citazione per i profili di danno finanziario accertati con riferimento alla vicenda di un'operatrice sanitaria che, sulla base degli accertamenti effettuati dalla stessa Azienda sanitaria danneggiata coordinata dalle competenti Procure penali (Treviso e Udine), ha omesso di somministrare, in tutto o in parte, i vaccini che aveva l'obbligo di inoculare in bambini sottoposti a sedute vaccinali, nel periodo dal 2009 al 2015 nel quale operava alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria 3 - Alto

Friuli e dell'ASUI - UD, ponendo l'Amministrazione sanitaria nella condizione di dover rimediare attraverso un'onerosa campagna di richiami strutturata sul principio di massima precauzione.

La complessa attività di polizia giudiziaria svolta dai NAS di Udine e dagli Enti sanitari competenti, nell'ambito del procedimento penale aperto dalla Procura di Udine, supportata dagli esiti dell'incidente probatorio disposto dal GIP e dall'attività di indagine di questa Procura aveva consentito di individuare la dipendente responsabile che ha inadempito l'obbligo di somministrare i vaccini e, di conseguenza, (oltre che della consumazione di un reato per il quale, nei confronti della medesima, risulta chiesto e disposto il giudizio penale, con sentenza di condanna in primo grado appena pronunciata negli scorsi giorni) anche di danni finanziari concreti e attuali.

L'Amministrazione, infatti, tenuto conto degli obiettivi di politica sanitaria in materia, per l'importanza e il rilievo costituzionale del bene tutelato, applicando il principio di massima precauzione, ha, in particolare, organizzato una campagna vaccinale straordinaria diretta a raggiungere il livello di sicurezza individuale e collettivo che sarebbe stato riscontrato in assenza della condotta antiggiuridica tenuta dalla convenuta, che si pone, quindi, ragionevolmente come causa dell'attuazione della campagna stessa.

Rilevata la sussistenza di danni da maggiori spese, cioè da spese prive di utilità per l'Azienda sanitaria e le collettività interessate, la Procura, previa acquisizione dell'intero fascicolo penale del PM e dei verbali delle udienze celebrate e previo svolgimento di autonoma attività di accertamento, aveva quantificato - attraverso l'elaborazione dei dati forniti dall'Amministrazione danneggiata - il danno erariale diretto prodotto dall'operatrice sanitaria in ragione della mancata somministrazione di vaccino sul campione di bambini sottoposti a controllo e il danno consistente nelle spese sostenute dall'Azienda per il ri-acquisto dei vaccini da ri-somministrarsi e ri-somministrati e le conseguenti operazioni di ri-somministrazione; nella spesa relativa all'attività informativa nei confronti delle comunità locali nell'ambito della campagna vaccinare - Sì nel periodo 2017-2018; nella spesa per gli aggiuntivi prelievi di sangue ed esami di laboratorio; nella spesa per gli inviti per le ri-vaccinazioni; nel costo del supporto amministrativo durante la somministrazione dei vaccini; nei costi del personale dipendente che ha partecipato all'unità di progetto/task force Vaccinare Sì.

La Sezione, tenuto anche conto delle conclusioni in udienza della Procura, con **sentenza n. 213 del 2021**, ha accolto le domande e condannato l'operatrice sanitaria al risarcimento, determinato in via equitativa, di **euro 550.000,00**;

I danni da mancate entrate

Nell'interesse della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" la Procura ha chiamato a rispondere, con **atto di citazione**, a titolo di responsabilità amministrativa - *sub specie* di danno da mancata entrata - il Direttore *pro-tempore* del Servizio Difesa del Suolo della Regione, per aver questi con la sua condotta gravemente colposa cagionato all'erario regionale un importante pregiudizio patrimoniale dell'importo di **euro 1.500.000,00**.

La Procura ha contestato al convenuto una condotta dirigenziale gravemente colposa tenuta in sede di stipula di un contratto pubblico, in aperto contrasto con la normativa *pro tempore* in vigore. Più precisamente, il convenuto ha omesso qualsivoglia controllo o verifica, preliminare e anche successiva, della garanzia prestata dall'aggiudicataria, che si è rivelata nulla e dunque viziata *ab origine*. Il dirigente, nell'ambito della stipula del contratto pubblico di sponsorizzazione, ha infatti accettato, a titolo di garanzia, la polizza fideiussoria, avente quale beneficiario la Regione Friuli Venezia Giulia, rilasciata dalla Confideuropa s.c.p.a. nei confronti del contraente per l'importo di euro 1.500.000,00. Tale polizza, posta a presidio della corretta esecuzione del contratto, proveniva, tuttavia, da soggetto che non era mai stato abilitato a rilasciare atti di fideiussione nei confronti del pubblico e che è successivamente stato dichiarato fallito. La Regione si era insinuata al passivo fallimentare ma la domanda non ha potuto trovare accoglimento a causa della nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di fideiussione. Ciò ha determinato l'impossibilità di recupero del credito da parte della Regione Friuli Venezia Giulia con conseguente danno all'erario. Il pregiudizio erariale è divenuto attuale nel momento del rigetto dell'istanza di ammissione della Regione Friuli Venezia Giulia al passivo conseguente all'intervenuta declaratoria di fallimento della Confideuropa s.c.p.a.

La Procura ha contestato, pertanto, al convenuto la condotta gravemente colposa consistita nell'aver accettato a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione da lui sottoscritto in nome e per conto della Regione, la polizza fideiussoria - successivamente rivelata nulla ex art. 1418 c.c. - senza svolgere alcun accertamento e verifica - né preliminare, né successiva - sulla sussistenza in capo al

fideiussore, della legittimazione o meno a prestare garanzie nell'interesse delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione Giurisdizionale, con la **sentenza n. 220 del 2021**, ha sostanzialmente accolto le prospettazioni della Procura, ricalcolando però il *quantum* del danno, anche facendo uso del potere riduttivo.

I danni da frodi euro-unitarie

- da indebita percezione di contributi euro-unitari nel comparto della Politica Agricola Comune

E' stato emesso **un atto di citazione**, con il quale si è chiesta la condanna al risarcimento di **euro 881.517,23**, importo pari all'ammontare complessivo dei contributi chiesti negli anni 2010-2016 ed erogati da AGEA - al titolare di un'impresa agricola in dipendenza dall'illecito ottenimento di contributi euro-unitari provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mediante dichiarazioni non veritiere attestanti la disponibilità di terreni sui quali non vantava titoli per la conduzione, perché non riconosciuti dai proprietari, a volte deceduti in data anteriore al dichiarato accordo verbale.

Si è anche chiesto il **sequestro di beni mobili e immobili in corso di causa, autorizzato** con decreto presidenziale n. 4/2021 per l'importo di euro 881.517,23. Il sequestro mobiliare risulta revocato con ordinanza del Giudice Designato n. 3 del 2022, che ha confermato quello immobiliare.

La Sezione ha emesso la **sentenza n. 111 del 2021** (azione della Procura 2020) con riferimento ad una fattispecie analoga a quella appena riferita. Con la sentenza è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, tenuto conto della richiesta di rito abbreviato con pagamento di una somma pari al 50% di quanto gli era stato contestato (percentuale sulla quale il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole), da parte dell'imprenditore convenuto in giudizio, e dell'avvenuto pagamento di tale importo - **euro 15.070,32** - in favore di AGEA;

- danni da indebita percezione di contributi pubblici in agricoltura - operazioni investigative della G.d.F. c.d. "apri e chiudi".

Con specifico riferimento al contrasto alle frodi commesse in danno al bilancio all'Unione Europea nel comparto della Politica Agricola Comune (P.A.C.) – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.), è stata emessa la **sentenza n. 74** del 2021 in relazione ad un'azione

2020 della Procura, basata su un'attività di accertamento della Guardia di Finanza sul fenomeno c.d. 'Apri e Chiudi'.

La fattispecie dedotta in giudizio ha riguardato soggetti che:

-hanno fatto istanza di accesso alla Riserva Nazionale dei titoli, in qualità di "Nuovi Agricoltori", per ottenere gratuitamente una quantità di "diritti all'aiuto" commisurata agli ettari di terreno dichiaratamente posseduti e utilizzati per l'avvio di una nuova attività agricola;

-dopo aver chiesto e percepito i contributi euro-unitari derivanti dai titoli ottenuti, hanno rivenduto questi ultimi (e i corrispondenti diritti all'aiuto) - a prezzi irrisori - ad altri soggetti - in specie, appartenenti allo stesso ambito familiare dei 'Nuovi imprenditori' - entro un periodo non superiore al triennio e sono usciti dal settore. Agli acquirenti - in specie, le società agricole di famiglia - è stata in tal modo garantita l'erogazione di significativi finanziamenti pluriennali (2011-2017) a carico del fondo FEAGA, ragguagliati ad un maggior numero di titoli non acquistati a prezzi di mercato.

La Procura, in considerazione della disciplina euro-unitaria in materia di contribuzioni FEAGA e la normativa interna sull'accesso ai titoli della "Riserva nazionale", aveva ritenuto sussistenti gli estremi della "dichiarazione eccessiva intenzionale" con riguardo ai titoli acquistati dai "Nuovi imprenditori" (c.d. titoli tossici), poi trasferiti all'impresa agricola di famiglia, e aveva contestato l'indebita percezione dell'intero ammontare dei contributi euro-unitari conseguiti (con l'impiego dei titoli "tossici") attraverso una condotta dolosa finalizzata a garantire un illecito vantaggio all'intero gruppo familiare nei termini sia dell'ottenimento di titoli non spettanti che di una maggiore disponibilità di titoli alla conduzione ottenuta senza correlato esborso, con incremento significativo dei contributi stessi, erogati da AGEA e non dovuti, complessivamente pari ad euro 47.826,81.

La fattispecie è stata definita con sentenza **n. 74 del 2021**, con la quale la Sezione, dopo aver ritenuto esaustivo l'impianto probatorio costruito dalla Procura, ha quantificato il danno nell'intero importo del contributo percepito dal "Nuovo imprenditore", mentre ha ricondotto la richiesta attorea - relativa ai benefici ottenuti dalla società di famiglia - alla parte di agevolazione ottenuta con il solo concorso dei soli titoli tossici, condannando tutti i convenuti al pagamento in solido di **euro 39.235,99**;

Riguarda fattispecie analoga e accoglie similmente in modo parziale la domanda della Procura, la sentenza **n. 1 del 2021** (condanna ad euro 46.527,74).

I danni da indebita percezione/sviamento di contributi pubblici dalle finalità assentite

La Procura, nell'interesse della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché nell'interesse dell'Aero Club d'Italia e dell'allora Provincia di Pordenone, oggi Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Pordenone, ha contestato, con **atto di citazione**, ai convenuti "Associazione di Volontariato e Protezione Civile Aero Club Pordenone O.N.L.U.S." e ai suoi legali rappresentanti *pro-tempore*, di aver artatamente agito al fine di ottenere pubblici indebiti finanziamenti in favore dell'Associazione, mediante occultamento della realtà esistente e contestuale rappresentazione di fatti e circostanze ideologicamente falsi, attraverso l'utilizzo plurimo di medesimi documenti fiscali, ovvero ancora attraverso l'esibizione di documenti fiscali per costi mai sostenuti.

La Procura, in considerazione della situazione di diffusa e reiterata illiceità posta in essere in un lungo arco temporale dall'Associazione e dai suoi Presidenti e legali rappresentanti che hanno beneficiato di una serie di contributi pubblici, con la finalità di creare, attraverso la presentazione di dichiarazioni e documenti illecitamente prodotti, le condizioni per l'accesso ai contributi stessi, sviati dalle finalità di interesse pubblico perseguite con la loro assegnazione, ha chiesto anche, a tutela delle ragioni del credito, il **sequestro conservativo ante causam dei beni mobili e immobili** dei convenuti.

Il sequestro veniva concesso con decreto Presidenziale, a seguito del quale uno dei convenuti presentava **formale istanza ai sensi dell'art. 81 c.g.c.** chiedendo di essere autorizzato a costituire fideiussione bancaria (anche in favore dei coobbligati) in favore delle amministrazioni danneggiate.

Il Giudice designato per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti di sequestro conservativo emanati con il Decreto Presidenziale ha emesso l'ordinanza con la quale ha fissato il termine perentorio per il deposito di idonea prova del contratto di fideiussione, specificando che il medesimo dovesse essere stipulato con una banca censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia e abilitata al rilascio di garanzie a beneficio della pubblica amministrazione, nell'interesse della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'Aero Club d'Italia e della ex Provincia di Pordenone (oggi Ente di Decentramento Regionale di Pordenone), a garanzia, entro l'importo massimo di **euro**

561.120,00, delle obbligazioni derivanti da eventuale condanna - comunque pronunciata dalla Corte dei Conti, per dolo o per colpa grave, con o senza vincolo di solidarietà, per i fatti di cui all'invito a fornire deduzioni. La fideiussione veniva regolarmente prestata.

La Procura ha contestato ai convenuti la già descritta condotta di occultamento doloso. Più precisamente, la Procura ha contestato ai convenuti di aver arrecato con piena consapevolezza **un danno all'erario per il complessivo importo di euro 561.120,00**, oltre interessi dalla data del pagamento dei singoli contributi, rivalutazione e spese di giustizia, avendo costoro volontariamente e scientemente rappresentato come sussistenti condizioni -invece inesistenti- per beneficiare dei contributi pubblici, in presenza di una realtà totalmente diversa e del tutto incompatibile con il soddisfacimento dell'interesse pubblico tutelato.

Le indagini hanno rivelato la grave illiceità della condotta posta in essere dai convenuti, realizzata mediante l'uso di una precostituita natura patologicamente cangiante dell'Associazione - che utilizzando lo stesso nominativo, codice fiscale, statuto, regolamento tecnico giuridico e rendiconti - è risultata nel contempo avere assunto in diversi registri pubblici, lo *status* di associazione di volontariato e di associazione sportiva dilettantistica, circostanza normativamente e fattualmente non consentita per un medesimo soggetto giuridico

La Procura ha contestato l'erogazione di n. 12 contributi che, illecitamente percepiti, hanno costituito causa immediata e diretta del pregiudizio patrimoniale patito dalle Amministrazioni a seguito dell'indebita percezione da parte dell'Associazione di somme in assenza dei presupposti normativamente previsti;

- è stato emesso **un invito a dedurre** per il danno da sviamento di un contributo regionale dalle finalità di sviluppo del territorio per le quali era stato assegnato - interventi di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di un immobile in uno dei Comuni della provincia di Udine da adibire a 'casa vacanze'. Il contributo è risultato impiegato per finalità private, egoistiche.

Il beneficiario ha anche creato, con artifici, le condizioni per l'accesso al contributo, sull'ammontare del quale è stato parametrato il danno - **euro 64.758,48**.

E' stata emessa la **sentenza n. 73 del 2021**, con la quale sono stati condannati due imprenditori individuali e una società di persone, beneficiari complessivamente di otto

contributi erogati dalla Regione Autonoma FVG, quanto ai primi, per progetti di sviluppo precompetitivo, per l'accesso al commercio elettronico e per il potenziamento dei siti orientati al commercio elettronico e, per la società, per l'avvio dell'attività d'impresa.

L'azione della Procura, preceduta da invito a dedurre nel quale è stata anche formulata la domanda cautelare di sequestro, autorizzato e confermato, è stata esperita nel 2019, con contestazione della sussistenza di condotte dolose rivolte a creare, attraverso la presentazione di dichiarazioni e documenti falsi, le condizioni per l'indebito accesso ai riferiti contributi, gestiti poi con sviamento dai fini di interesse pubblico impressi e a tutela solo di scopi egoistici.

Le domande della Procura sono state interamente accolte con condanna degli imprenditori e della società al pagamento complessivo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'ente erogatore, di **euro 361.517,07**.

Con **sentenza n. 113** (azione 2020) la Sezione ha condannato una società di capitali e il suo legale rappresentante al pagamento, in favore della Regione Autonoma FVG di **euro 636.235,74**, somma pari a 9 contributi pubblici dagli stessi soggetti conseguiti indebitamente tra il 2009 e il 2015. E' stata, invece, respinta - per difetto di prova dell'insussistenza di una delle prestazioni indicate in una fattura contestata e richiamata dalla Procura a supporto dello scambio triangolato di operazioni tra la società beneficiaria e due imprese 'amiche' - la domanda relativa ad un contributo di poco più di euro 2.000.

Per la restante parte, la domanda - fondata su un impianto probatorio che portava a concludere che alcune delle fatture comprovanti spese sostenute dalla società per prestazioni di servizi (consulenze, studio, progettazione), asseritamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi finanziati, erano relative ad operazioni interamente o parzialmente inesistenti (con condotta di compensazione con reciproco scambio di documenti falsi tra società collegate tra loro) - è stata interamente accolta.

La sentenza ricostruisce puntualmente gli approdi giurisprudenziali anche in punto di giurisdizione e di rapporti tra il giudizio penale e quello contabile.

La Sezione, con pronuncia **n. 115 del 2021**, ha accolto la domanda della Procura relativa ad un altro caso di *mala gestio* di contributi regionali da parte di un'impresa individuale. L'atto di citazione del 2019 riguardava l'indebita percezione, da parte dell'imprenditore, di contributi pubblici 2012-2013 erogati dalla Regione FVG a sostegno di attività di

promozione di conoscenze, ovvero di aggiornamento tecnico, informazione e consulenza, da svolgersi a favore delle imprese agricole singole o associate regionali e delle cooperative e loro consorzi, denominati fruitori dei servizi stessi. Dall'istruttoria espletata era emerso che in realtà l'attività svolta a favore delle imprese agricole si era limitata alla raccolta dei dati per la presentazione delle domande di contributi in agricoltura (ad es. la Domanda Unica di Pagamento) in tema di PAC e alla tenuta delle scritture contabili, qualche volta addirittura nei confronti di aziende agricole ignare di partecipare al predetto sistema di informazione incentivante dell'agricoltura finanziato dalla Regione.

L'imprenditore è stato condannato a risarcire un danno pari ad **euro 20.014,83**;

I danni indiretti

Sono stati emessi **tre atti di citazione** per fattispecie che hanno interessato violazioni di legge gravemente colpose da parte dei pubblici dipendenti.

In un caso, la Procura ha contestato al Segretario Comunale *pro-tempore* di un Comune la responsabilità per aver con la sua condotta cagionato un danno erariale al Comune quantificato in euro 2.918,24, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia.

Nel limitare, come è stato fatto, l'accesso agli atti richiesto da un soggetto interessato alla loro sola visione, il Segretario ha sostanzialmente negato al richiedente il diritto di accesso con modalità che non erano più - e da tempo risalente - presenti nella formulazione normativa della L. 241/1990 vigente all'epoca dei fatti a seguito della novella introdotta dalla Legge 15/2005. Con conseguente condanna alle spese di giudizio da parte del TAR FVG, adito dall'interessato

Il giudizio è stato definito **con rito abbreviato** mediante l'avvenuto pagamento da parte del convenuto della somma di **euro 1.450,00 (sentenza n. 200 del 2021)**.

Con il secondo atto di citazione, la Procura ha chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa il Direttore Generale *pro tempore* di un'Azienda Sanitaria del FVG, per aver questi, con la sua condotta gravemente colposa, cagionato il danno erariale patito dall'Azienda a seguito dell'esborso della somma di **euro 4.000,00** per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali a seguito di un esposto presentato da un dipendente dell'Azienda Sanitaria.

Al Direttore Generale si è contestato, da un lato, di aver agito in palese violazione della normativa adottando, pubblicando sul sito internet dell'Azienda Sanitaria e diffondendo illecitamente un atto contenente i dati personali dell'interessato, rendendolo liberamente accessibile da qualsiasi utente tramite il motore di ricerca Google, dall'altro di aver omesso l'adozione delle misure atte a limitare e trattare i dati personali secondo i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzione già sanciti dal d.lgs. 196/2003 e tutti ribaditi dal Regolamento UE 2016/679.

La condotta del Direttore, oltre ad aver costituito causa dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha anche costituito presupposto della condanna, da parte del Giudice del lavoro, al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al dipendente dell'Azienda Sanitaria, mediante pagamento della somma attualizzata di euro 2.000,00, oltre che alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente vittorioso.

La Procura ha contestato, quindi, con altro **atto di citazione**, al Direttore Generale la medesima condotta gravemente colposa già sopra descritta che ha portato all'indicata pronuncia di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che alle spese processuali, con esborso complessivo dell'Azienda pari ad **euro 5.593,96**.

Sebbene l'importo dei danni erariali non sia particolarmente elevato, in virtù del ruolo propulsivo che la Corte dei Conti ha nel farsi garante del rispetto dei principi di buona amministrazione di cui all'art 97 Cost., questi atti si rivelano di particolare rilievo nell'ambito del sistema, andando in entrambi i casi, sostanzialmente, a tutelare, da un lato, la trasparenza dell'agire pubblico e, dall'altro, i diritti della persona.

Riuniti i due giudizi introdotti dagli atti appena richiamati, la Sezione ha emesso la **sentenza n. 2 del 2021**, con la quale ha condannato il Direttore Generale convenuto, ritenendolo responsabile dei danni causati in entrambe le fattispecie, rideterminandone il *quantum*, anche in considerazione dell'apporto causale di altri soggetti non convenuti in giudizio.

La Sezione ha emesso la **sentenza n. 219 del 2021** (atto di citazione 2020), con la quale ha assolto tre agenti della Polizia di Stato - condannati con pronunce irrevocabili in sede penale per omicidio colposo e in sede civile (in solido con l'Amministrazione di appartenenza) - ai quali la Procura riferiva il danno cagionato al Ministero dell'Interno, condannato a pagare somme di denaro (euro 1.171963,44) a titolo di risarcimento danno in favore dei congiunti

di un uomo, affetto da disturbi mentali, deceduto a seguito di un'operazione di polizia svoltasi presso l'abitazione del medesimo.

La Procura, in sintesi, aveva ritenuto rimproverabile ai soggetti citati - in ciò confortata dalle plurime prove acquisite nel processo penale - l'aver protratto senza una valida ragione la pressione sul corpo della vittima, già immobilizzata per terra, ammanettata e in condizioni di difficoltà respiratoria.

Il Collegio, valorizzate alcune circostanze - antecedenti a quanto contestato: la vittima, con notevole forza fisica, in uno stato di forte agitazione psicomotoria, con un atteggiamento fortemente oppositivo, aveva cercato di impedire l'ingresso degli agenti nella propria abitazione, aggredendoli con un bastone quanto la porta era stata forzata ed entrando in colluttazione con gli stessi, ferendoli; antecedenti e concomitanti: scarsa illuminazione dell'appartamento - ha ravvisato nei convenuti una condotta colposa non, tuttavia, grave, non apparendo *"abnorme, date le manifestazioni precedenti, l'aver inteso il respiro affannoso e i movimenti della vittima come un'ostinata volontà di vincere la costrizione fisica impostagli"*.

Con sentenza **n. 165** è stato condannato il Presidente di un Consorzio di bonifica, al quale, in concorso con un Consigliere della Deputazione amministrativa (un altro è stato assolto e altre posizioni sono state definite, con rito abbreviato, con sentenze n. ri 129 e 147 del 2020), era stata contestata nel 2019 la responsabilità per l'inutile dispendio di risorse finanziarie pubbliche derivato dall'obbligo sancito giudizialmente dall'AGO di risarcire tre dipendenti, ad avviso della Procura, illecitamente e maldestramente - in assenza di valide cause di supporto - licenziati per volontà del Presidente.

La Sezione ha riconosciuto che le condotte contestate solo in una delle tre fattispecie sono state connotate da volontarietà e consapevolezza di violazioni di atti e cautele corrispondenti ai doveri d'ufficio e che l'inadempimento ha integrato la dolosa negligenza nella gestione delle risorse pubbliche, con condanna del Presidente e del Consigliere al risarcimento del danno rispettivamente pari ad **euro 128.549,82** e ad **euro 2.380,55**.

I danni da reato

- da peculato

- è stata emessa la **sentenza n. 114 del 2021**, con la quale è stato condannato un notaio che ha omesso di riversare all'Amministrazione finanziaria le imposte di registro e ipo-

catastali dovute per la registrazione di atti notarili rogati, pur avendo ricevuto le relative somme dai soggetti obbligati al relativo pagamento attraverso bonifici e assegni (azione 2020).

Dalla condotta dolosa del professionista, integrante penalmente il delitto di peculato per il quale il notaio è stato condannato, sono, infatti, derivati danni finanziari da mancate entrate - **euro 149.155,58** - e da disservizio, essendosi rese necessarie ulteriori attività straordinarie di recupero del dovuto (avvisi di liquidazione per il recupero dell'imposta dai coobbligati in solido, pur adempienti all'obbligo di versamento dell'imposta al momento del rogito notarile; iscrizioni a ruolo e monitoraggio delle stesse) all'Amministrazione finanziaria - **euro 81.115,00**;

- con sentenza **n. 179** sono stati condannati il Presidente e la sua Segretaria personale (in solido tra loro e a titolo di dolo) e il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria (in via sussidiaria) di un Consorzio di bonifica ai quali la Procura aveva contestato nel 2019 di aver cagionato un danno pari ad **euro 64.389,83**, avendo essi concorso, tra il 2008 e il 2014, al riconoscimento di rimborsi di spese prive di connessione con l'attività istituzionale (spese rientranti nell'area merceologica dell'abbigliamento, arredamento, articoli da regalo, borse e calzature, casalinghi, elettronica, farmacia, fioreria, gioielleria, servizi alla persona, fotografia, giocattoli, musica, ottica, tessili, profumeria e serramenti). Il Collegio, nell'esaminare le eccezioni difensive, si è soffermato sull'applicabilità (esclusa), alla fattispecie dedotta in giudizio dell'art. 21, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120 dello stesso anno;

- con sentenza **n. 193** sono state esaminate tre fattispecie di danni conseguenti a peculato dedotte in giudizio nel 2019. Al Presidente (da solo e/o in concorso) e a due Direttori Generali di un Consorzio di bonifica si contestavano sinteticamente l'uso personalistico di autovetture consortili - con tutte le conseguenti spese, quali quelle per noleggio della vettura, carburante, pedaggi autostradali, manutenzioni e riparazioni - i soggiorni presso una struttura alberghiera e un appartamento a spese dell'ente pubblico, funzionali all'ordinaria attività di servizio dei Direttori, che avevano altrove la propria dimora abituale.

La Sezione, accertati i danni in questione e dichiarata parziale prescrizione dell'azione con riferimento alle spese per i servizi alloggiativi, ha condannato i convenuti (Presidente e Direttore pro tempore in solido tra loro; Presidente anche in via esclusiva) a risarcire al Consorzio un danno complessivamente pari ad **euro 39.106,00**;

- è stato emesso **un atto di citazione** per mancato riversamento al bilancio del MEF delle entrate introitate per il gioco del lotto (danno: **euro 3.065,55**)

- **da corruzione, turbata libertà degli incanti e falso**

La Sezione ha emesso la **sentenza n. 194 del 2021**, con la quale ha accolto la domanda della Procura, rideterminando solo il *quantum* del danno all'immagine. I danni contestati nel 2020 risultano cagionati in relazione ad una serie di illeciti, commessi nell'arco temporale 2009-2014, dal Direttore Generale di una delle Agenzie fiscali della Regione, in occasione di dodici procedimenti amministrativi finalizzati alla conclusione di contratti pubblici attivi e passivi, riguardo ai quali è stata applicata all'alto dirigente la pena ex art. 444 c.p.p.

Le poste di danno per le quali è stata pronunciata condanna hanno riguardato l'omessa riscossione del prezzo di aggiudicazione di due gare, con avvenuta soddisfazione della pretesa dei soggetti - le imprese aggiudicatrici - che avrebbero dovuto pagare senza che abbiano pagato tuttavia. La Sezione ha condannato, in specie, al pagamento complessivo di **euro 64.010,00**. Le imprese in questione non sono state, infatti, solo favorite nell'aggiudicazione dei contratti, ma anche attraverso la falsa rappresentazione dell'avvenuta riscossione del prezzo (attraverso la formazione di falsi modelli F23 apparentemente riconducibili al pagamento di tale importo).

La Sezione ha inoltre accolto il danno da tangente (le imprese favorite hanno versato somme per essere favorite nelle procedure contrattuali), quantificato nell'importo di **euro 24.000,00**, e il danno all'immagine, rideterminato nell'importo (in minus) di **euro 50.000,00**. Tale voce di danno è stata accolta non solo per il reato di corruzione, ma anche per quello di turbata libertà degli incanti.

- **da truffa aggravata**

Sono stati emessi i due inviti a dedurre nei confronti di un medico di medicina generale, già riportati nel par. 'danni alla sanità'. Nel processo penale, la falsa somministrazione di vaccini a pazienti over 60 e le prescrizioni di ossicodone in assenza dei presupposti legittimanti sono state, infatti, oggetto di imputazioni per truffa aggravata

- **da truffe aggravate militari**

È stato emesso un **atto di citazione** per una fattispecie di simulazione di infermità e di truffa aggravata, consumate attraverso la produzione di certificati medici falsi, con conseguente

ingiustificata assenza dal servizio – pur retribuito - nel corso del 2016 e del 2017. È stato contestato un danno di **euro 13.254,41**.

Sono stati emessi **tre inviti a dedurre** per spese di missione in sedi diverse da quelle effettive e indennità indebite perché erogate per tempi superiori a quelli realmente impiegati nelle missioni stesse e per simulazioni di infermità (**euro 8.328,45** complessivamente contestati).

I danni da inutile spesa per accolto all'ente pubblico di una sanzione comminata al datore di lavoro

La Procura ha contestato all'allora Direttore Amministrativo dell'Agenzia Regionale "PromoTurismoFVG" la responsabilità amministrativa per aver costui proceduto al versamento della somma di **euro 1.096,40**, a titolo di pagamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2 e dell'art. 24 del D.lgs. 758/1994, della contravvenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro elevata al Direttore Generale dell'Agenzia stessa, in qualità di datore di lavoro, in derivazione da un accertamento condotto dalla competente Azienda Sanitaria a seguito di un esposto relativo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Agenzia stessa. Il pagamento veniva illegittimamente disposto con fondi pubblici a valere sul bilancio dell'Agenzia Regionale, con evidente depauperamento dell'ente pubblico, che ha così pagato una sanzione che sarebbe dovuta, invece, gravare unicamente sull'unico soggetto contravventore, il quale, attraverso il pagamento, ha così ottenuto l'estinzione del reato penale a lui personalmente ascritto. Alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di sanzione si è proceduto peraltro in assenza di una formale determinazione di impegno della spesa, così distogliendo la spesa dall'*iter* normativamente previsto.

I danni da assenteismo

È stato emesso **un atto di citazione** nei confronti di un dipendente del Ministero della Giustizia, che, con vari artifici, non ha effettuato la sua prestazione lavorativa, inducendo in errore l'Amministrazione: il danno contestato per le retribuzioni prive di controprestazione e per la lesione dell'immagine del Ministero è pari ad **euro 3.591,00**.

Sono stati emessi **due inviti a dedurre** per l'assenteismo di due medici veterinari, dirigenti pubblici. I danni contestati (per le retribuzioni prive di controprestazione e per la lesione dell'immagine) sono stati pari ad **euro 6.515,79** in un caso e ad **euro 7.216,68** nell'altro.

La Sezione ha emesso la **sentenza n. 147** con la quale ha accolto la domanda formulata dalla Procura, condannando una dipendente di un ente locale del goriziano, per condotte di assenteismo dal servizio poste in essere nel 2015, a risarcire i danni patrimoniale e d'immagine, quantificati complessivamente in **euro 2.942,60**.

I danni nel settore dei contratti pubblici

E' stata emessa la sentenza **n. 112 del 2021**, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda della Procura, che nel 2019 aveva contestato ad un Soprintendente del MIBACT il danno causato in relazione a quattro opere monumentali affidate direttamente ad un'impresa con sede a Roma, facendo ricorso - illecitamente, perché in assenza dei presupposti legittimanti, ad avviso della Procura - all'istituto della "somma urgenza", in assenza di un confronto concorrenziale minimo, con conseguente violazione dei principi in materia discendenti dalla normativa comunitaria e nazionale. La scelta dell'Amministrazione era stata ritenuta dalla Procura produttiva di danno, corrispondente al mancato risparmio in ognuno dei quattro contratti - calcolato tenuto conto della media dei ribassi per tali tipologie di lavori negli anni di riferimento, accertata tecnicamente attraverso delega ad un Dirigente pubblico - derivante dall'omesso ricorso alle regole dell'evidenza pubblica (quanto meno dall'omesso ricorso ad un confronto minimo).

La Sezione non ha rinvenuto condotte gravemente colpevoli del Soprintendente con riferimento a due dei quattro procedimenti contestati e ha rideterminato in *minus* il danno per i restanti, condannando il convenuto a risarcire un danno di euro 10.000,00.

Conclusioni

Orientare l'azione amministrativa pubblica in direzione di una gestione sana e solidaristica dei beni collettivi significa tener conto - soprattutto nel contesto socio-economico attuale - del legame tra buon andamento ed efficienza amministrativa e risposta ai diritti sociali e della Persona.

L'effettività dei risultati crea un buon vivere sociale, infondendo speranza nella società civile e contribuendo alla fiducia dei Cittadini nelle Istituzioni.

La Procura continuerà il proprio lavoro di tutela della legalità finanziaria e dell'efficienza dell'azione amministrativa. In questa fase storica è fondamentale che il flusso straordinario di risorse pubbliche raggiunga gli obiettivi per i quali è stato messo in campo e non sia destinato ad interessi di parte.

Si tratta di una finalità alla quale devono concorrere tutti i soggetti sociali e istituzionali, tenuti alla difesa degli interessi finanziari pubblici e che certamente fanno e faranno la loro parte.

A tutti questi soggetti impegnati in un fronte comune - Amministratori e Dipendenti pubblici, Magistrature e Avvocature, Forze di Polizia - la Procura rinnova il proprio ringraziamento e la propria gratitudine.

Grande stima e gratitudine si desidera manifestare al Presidente della Sezione Giurisdizionale dott. Paolo Simeon, che ha guidato il Collegio e l'intera Sezione sino a novembre dello scorso anno con equilibrio e rigore, arricchendo anche la Procura di insegnamenti preziosi.

Tutto l'Ufficio della Procura desidera porgere un augurio di benvenuto alla nuova Presidente della Sezione Giurisdizionale dott.ssa Grazia Bacchi, che sin da subito ha mostrato la più ampia collaborazione per la resa dell'attività giurisdizionale.

Si ringraziano inoltre i Colleghi Giudici, che nel reciproco rispetto dei ruoli hanno sempre mostrato equilibrio e ragionevolezza di giudizio.

Si ringraziano altresì la Presidente e i Colleghi della Sezione del Controllo per la collaborazione prestata a presidio della corretta gestione delle risorse della collettività.

Si desidera dare atto del contributo all'efficienza dell'attività requirente reso da tutto il personale amministrativo e magistratuale della Procura - che si ringrazia vivamente per l'impegno prezioso profuso in ogni momento di vita dell'Ufficio.

Si desidera ringraziare la società civile, che in tante, anche semplici, occasioni ha dimostrato attenzione verso l'esercizio delle funzioni della Procura, segnalando situazioni di deficit di legalità, delle quali si è tenuto conto attraverso l'apertura di fascicoli istruttori.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sig. Presidente, l'Ufficio di Procura, chiede di dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 11 marzo 2022

Il Procuratore Regionale

Tiziana Spedicato

DATI STATISTICI

Personale di Magistratura in servizio al 31.12.2021

		posti previsti in organico	personale in servizio
Procuratore regionale	dott.ssa Tiziana Spedicato	1	1
Vice Procuratore Generale	dott.ssa Mariapaola Daino	3	2
Sostituto Procuratore Generale	dott.ssa Enrica Farci		

Personale amministrativo in servizio al 31.12.2021

Area	dipendenti	posti previsti in organico	personale in servizio
A III - F5	dott.ssa Roberta Fozzer	7	6
A III - F4	dott.ssa Patrizia De Cecco		
A III - F5	dott.ssa Sara Fabbro		
A III - F2	dott.ssa Federica Castronuovo *		
A III - F1	dott.ssa Cecilia Calandrino		
A III - F1	dott.ssa Laura Babich **		
A II - F6	sig. Michael Di Palma	3	2
A II F3	sig.ra Marzia Visintin***		

* dal 01.10.2020 in posizione di comando

** dal 01.12.2021 in posizione di comando

*** dal 14.06.2021 in posizione di comando

Tabella 2 - Notizie di danno pervenute nell'anno (art. 51 C.g.c.) da:	
---	--

NOTIZIE DI DANNO PERVENUTE NELL'ANNO 2021
--

ARCS - LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA (comprende una denuncia di ARCS relativa a contenzioso)	131
ARMA DEI CARABINIERI	27
ASSOCIAZIONE (comprende n° 1 denuncia presentata da Sindacato)	29
CORTE DEI CONTI	4
COMUNE, ENTE LOCALE	84
CONSIGLIERI COMUNALI, REGIONALI, PROVINCIALI	14
CONSORZIO	0
DENUNCIANTE PRIVATO	129
DENUNCIANTE ANONIMO	21
ENTE PUBBLICO (denunce presentate da Agenzia Dogane, Avvocatura dello Stato, Aziende Sanitarie, Anac, A.S.P., Garante dei dati e Università)	10
GUARDIA DI FINANZA	34
MAGISTRATURA ORDINARIA	102
MAGISTRATURA MILITARE	7
MINISTERO DELLA DIFESA	27
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, RGS, RTS	128
MINISTERO INFRASTRUTTURE	9
MINISTERO DELL'INTERNO	27
MINISTERO ISTRUZIONE, RICERCA, UNIVERSITA'	5
REGIONE FVG	83
REVISORE DEI CONTI	1
STAMPA	135
COMUNITA' (ex UTI)	3
TOTALE	1014

DATI MONITORAGGIO ANNO 2021	2021	2020
ESECUZIONE	9	22
ISTRUZIONI IMPARTITE PER VIGILANZA (artt. 214-216 C.G.C.)	20	22
ESAME PIANI RATEIZZAZIONE (art. 215 C.G.C.)	4	6
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI (art. 216 C.G.C.)	15	9
RICHIESTE DI MONITORAGGIO (con amministrazioni tenute all'esecuzione di sentenze di condanna)	151	259

		al 31.12.2019	al 31.12.2020	al 31.12.2021
ISTRUTTORIE IN CARICO		1788	2216	1907
NUOVE DENUNCE		1372	1891	1014
ARCHIVIAZIONI		902	2455	721
di cui:	ARCHIVIAZIONI IMMEDIATE	171	912	469
	ARCHIVIAZIONI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	731	1543	252
AUDIZIONI PERSONALI		41	21	23
DECRETI ISTRUTTORI ¹⁶				161
RICHIESTE ISTRUTTORIE		832	893	204
DELEGHE		48	31	10
RICHIESTE MONITORAGGIO		115	259	151
INVITI A DEDURRE		58	16	23
CONTI GIUDIZIALI TRASMESSI DALLA SEZIONE		381	1681	1602
di cui:	di ENTI LOCALI	243	1634	1553
	di AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	138	47	49
GIUDIZI DI CONTO		2	0	5
CITAZIONI IN GIUDIZIO ¹⁷		41	14	17
DOMANDE RISARCITORIE ¹⁸		€ 9.280.651,28	€ 3.415.750,43	€ 4.490.830,28
SEQUESTRI CONSERVATIVI		3	0	3
ISTANZE DI PROROGA		1	1	2

¹⁶ solo a partire da marzo 2021 nell'inserimento in GIUDICO gli atti istruttori vengono distinti in "richieste istrutorie" e "decreti istruttori" (in precedenza entrambe le tipologie confluivano a sistema sotto l'unica voce "richieste istrutorie")

¹⁷ in GIUDICO non risulta un atto di citazione depositato il 31.12.2021, ma preso in carico il 3.1.2022

¹⁸ in GIUDICO mancano euro 500.000,00 dell'atto riportato nella precedente nota 16

IMPORTO TOTALE DELLE CONDANNE		€ 2.452.533,27	€ 1.678.741,46	€ 3.000.230,55
IMPORTO TOTALE DELLE DOMANDE RISARCITORIE		€ 5.225.150,80	€ 3.301.753,53	€ 6.402.731,27
SOMME RECUPERATE	a seguito di attività istruttoria	€ 3.732.247,57	€ 44.475,09	€ 3.932.112,18
	a seguito invito a dedurre	€ 20.412,11	€ 512.311,46	€ 98.178,45
	in corso di giudizio	€ 3.585,46	0	0
	a seguito giudizio abbreviato	€ 28.906,59	€ 14.875,10	€ 60.863,59
	esito di sentenze esecutive di I e II grado	€ 599.637,74	€ 177.104,41	€ 321.304,27
APPELLI	di parte convenuta	3	5	20
	della Procura	1	0	0

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

